



Sig.ri Direttori Dipartimenti  
Sig.ri Direttori UU.OO.CC.  
Sig. Direttore Medico f.f. P.U.  
Sig. Resp. Ufficio Disciplinare  
Sig. Resp. Sito Web Aziendale  
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante "Modifiche all'articolo 55-quater del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare." Responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti relativi alla falsa attestazione della presenza in servizio- circolare informativa.

Come è noto, con il Decreto Legislativo in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2016, sono state apportate alcune significative modifiche all'art.55-quater del D.Lgs. 30.3.2001,n.165, in materia di sospensione e licenziamento disciplinare, che inaspriscono il regime in materia disciplinare per quanto attiene alle responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti connesse alla falsa attestazione della presenza in servizio.

Facendo seguito alla notifica del D.Lgs. stesso avvenuta in data 11/07/2016 a cura del Direttore Amm.vo ed in attesa di eventuali istruzioni e/o circolari interpretative che verosimilmente in seguito verranno diramate dai competenti organi, si ritiene opportuno richiamare da subito l'attenzione di tutto il personale, dirigenziale e non, sul contenuto delle stesse.

Innanzitutto, viene introdotta un'ulteriore specificazione circa la "falsa attestazione della presenza in servizio": difatti, l'art. 1 del Decreto aggiunge un comma 1-bis all'art. 55-quater del D. Lgs. n. 165/2001, disponendo che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio, oltre a quella realizzata mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, **qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso.** Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.

Dal punto di vista delle conseguenze disciplinari, la nuova disciplina prevede che:

- nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina **l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente**, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato;
- la sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, **in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza.** La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile;
- con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.

Si richiama anche l'attenzione dei dirigenti in ordine all'attuazione di tale disposizione: a tal proposito, il comma 3-*quinqies* dell'art. 55-*quater*, introdotto dal Decreto Legislativo ora emanato, dispone che, nei casi di cui al comma 3-bis, **per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto** vi sono alcune omissioni che costituiscono **illecito disciplinare punibile con il licenziamento** (e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati); in particolare detta sanzione si applica:


- a. **all'omessa comunicazione all'ufficio competente** di cui all'articolo 55-bis, comma 4;
- b. **all'omessa attivazione del procedimento disciplinare**
- c. **all'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare**, senza giustificato motivo.

Da ultimo, il Decreto in questione, con il comma 3-*quater*, disciplina anche l'azione di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti, prevedendo l'obbligo di denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente procura Regionale della Corte dei Conti entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare.

Si richiede di dare la massima diffusione della presente a tutto il personale richiamando, in particolare, l'attenzione dei dirigenti per le specifiche responsabilità loro attribuite.

La presente circolare informativa viene inviata anche al Resp.le Sito Web Aziendale per pubblicarla sul sito *internet Aziendale* per opportuna ampia diffusione.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Sergio Diego



Il Direttore Generale  
Dott. Achille Gentile



Il Direttore Sanitario Aziendale  
Dott. Mario Veltri

